



**REGOLAMENTO**  
**per**  
**CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO**  
**CREDITI FORMATIVI**

## **INDICE**

<b>FONTI NORMATIVE</b>	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO I</b>	
<b>Riconoscimento al momento dell'accesso ai percorsi</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO II</b>	
<b>Riconoscimento all'interno dei percorsi</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO III</b>	
<b>Riconoscimento all'esterno dei percorsi</b>	<b>6</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>6</b>

## FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento opera nel rispetto:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori degli indirizzi programmatici e gestionali del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- del Decreto del MIUR, del 7.9.2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze;
- del Decreto del MIUR, del 7.2.2013 - Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- dello Statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare” Teramo;
- del Decreto del MIUR, del 16/09/2016 recante “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- del Regolamento Generale della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare Teramo

## PREMESSA

Il DPCM del 25 gennaio 2008 recante “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” all’Art.5 *Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi*, comma 3 prevede il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti che opera:

- a) al momento dell’accesso ai percorsi;

- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1 (istruzione e formazione tecnica superiore);
- c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

In applicazione della previsione normativa suddetta, nonché in attuazione delle norme Statutarie e Regolamentari della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare" Teramo (di seguito ITS), il presente Regolamento intende disciplinare il riconoscimento di quanto di seguito riportato che verrà tradotto in Crediti Formativi:

- attività formative svolte precedentemente in percorsi di livello post-secondario, in Italia o all'estero;
- conoscenze ed abilità certificate;
- attività formative, conoscenze ed abilità certificate svolte nell'ambito dei percorsi formativi dell'ITS.

## **TITOLO I**

### **Riconoscimento al momento dell'accesso ai percorsi**

#### **ART. 1**

Lo studente che abbia interesse al riconoscimento di crediti formativi (CF) può farne specifica richiesta precedentemente all'atto dell'iscrizione, ovvero successivamente, indirizzando la stessa al Comitato Tecnico Scientifico dell'ITS (in seguito CTS), entro e non oltre 2 mesi dall'iscrizione ad uno dei percorsi dell'ITS. Tale richiesta può essere presentata una sola volta e non è soggetta a modificazioni.

#### **ART. 2**

I percorsi erogati dall'ITS hanno una durata di 2 anni e prevedono l'acquisizione di 120 Crediti Formativi (CF). Il CTS può attribuire fino a un massimo di 43 CF come riconoscimento di attività formative, conoscenze ed abilità debitamente certificate.

#### **ART. 3**

Le certificazioni linguistiche; le certificazioni informatiche e altre attestazioni di qualifica possono essere riconosciute, in termini di CF, dal CTS e consentono l'esonero dal sostenimento di attività formative previste dalla programmazione didattica dell'ITS che pertanto si considerano assolte.

#### **ART. 4**

Il riconoscimento dei CF per attività formative precedentemente svolte in percorsi di livello post-secondario opera sulla base dei seguenti elementi valutativi:

- Appartenenza degli insegnamenti oggetto della richiesta di riconoscimento alla stessa Area Scientifica Disciplinare;
- Valutazione del programma dell'esame sostenuto fornito dall'interessato.

#### **ART. 5**

Ulteriori conoscenze e abilità acquisite individualmente dallo studente e non previste negli articoli precedenti, possono essere valutate, riconosciute e computate caso per caso.

#### **ART. 6**

La documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento, a seconda della richiesta, è costituita da:

- certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami, che ne evidenzino il
  - ✓ titolo, i crediti maturati e l'Area Scientifica Disciplinare di appartenenza;
  - ✓ il programma degli esami oggetto della richiesta di riconoscimento, che ne evidenzi i contenuti didattici;
- certificazioni attestanti i risultati conseguiti per altre conoscenze ed abilità oggetto della richiesta di riconoscimento.

#### **ART. 7**

Il procedimento di riconoscimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.

#### **ART. 8**

I CF riconosciuti non concorrono alla determinazione della media ponderata della valutazione finale.

## **TITOLO II**

### **Riconoscimento all'interno dei percorsi**

#### **ART. 1**

Lo studente che abbia interesse al riconoscimento dei crediti acquisiti all'interno dei percorsi ITS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del DMCM 25/01/2008 ovvero nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, può farne specifica richiesta durante lo svolgimento del percorso formativo e/o qualora abbia la necessità di interrompere il percorso e/o voglia reinserirsi nell'ambito di un nuovo percorso.

Tale richiesta andrà indirizzata al CTS dell'ITS.

#### **ART. 2**

I percorsi erogati dall'ITS hanno una durata di 2 anni e prevedono l'acquisizione di 120 Crediti Formativi (CF). Il CTS può certificare le competenze acquisite fino a concorrenza delle attività formative debitamente svolte all'interno del percorso stesso.

**ART. 3**

Il procedimento di riconoscimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.

**TITOLO III**

**Riconoscimento all'esterno dei percorsi**

**ART.1**

Lo studente che abbia interesse al riconoscimento dei crediti formativi all'esterno dei percorsi ITS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle Università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, può fare richiesta della certificazione delle competenze acquisite a completamento del percorso formativo, in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Tale richiesta andrà indirizzata al CTS dell'ITS.

**ART. 2**

I percorsi erogati dall'ITS hanno una durata di 2 anni e prevedono l'acquisizione di 120 Crediti Formativi (CF). Il CTS può certificare le competenze acquisite fino a concorrenza delle attività formative svolte all'interno del percorso stesso.

**ART. 3**

Il procedimento finalizzato al rilascio della certificazione delle competenze si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web della Fondazione ITS [www.itsagroalimentarete.it](http://www.itsagroalimentarete.it). In fase di prima applicazione il termine di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei CF di cui al Titolo I art. 1 è di 4 mesi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a specifiche delibere degli organi competenti in materia.